

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE»** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** ..... 16
- Regolamento (CE) n. 255/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 19
- Regolamento (CE) n. 256/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 21
- Regolamento (CE) n. 257/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 ..... 23
- Regolamento (CE) n. 258/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 259/2000 della Commissione, del 1° febbraio 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 26
- Regolamento (CE) n. 260/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 32
- Regolamento (CE) n. 261/2000 della Commissione, del 2 febbraio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 34



**Consiglio**

2000/90/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente portoghesi del Comitato delle regioni** ..... 37

2000/91/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** ..... 38

2000/92/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002** ..... 40

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 ..... 41

2000/93/CE:

- \* **Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 15 dicembre 1999, che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Repubblica ceca** ..... 42

2000/94/CE:

- \* **Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 23 dicembre 1999, che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Repubblica slovacca** ..... 45

**Commissione**

2000/95/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comuni di riferimento nel settore della polizia sanitaria veterinaria (residui) e che modifica le decisioni 1999/587/CE e 1999/760/CE [notificata con il numero C(1999) 4678]** ..... 48

2000/96/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4015]** ..... 50

2000/97/CE:

Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 117] ..... 54

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 253/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 24 gennaio 2000  
che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione  
«SOCRATE»**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 novembre 1999,

considerando quanto segue:

- (1) il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l'azione di quest'ultima contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità; le misure relative al presente programma dovrebbero promuovere la dimensione europea dell'istruzione e contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità al fine di incoraggiare l'educazione lungo tutto l'arco della vita;
- (2) con la decisione n. 819/95/CE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito il programma d'azione comunitaria SOCRATE <sup>(5)</sup>;
- (3) il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha riconosciuto che l'istruzione e la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita possono costituire un contributo importante per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'idoneità all'occupazio-

zione, l'adattabilità, lo spirito imprenditoriale e di promuovere le pari opportunità;

- (4) nella comunicazione «Per un'Europa della conoscenza» la Commissione ha definito gli orientamenti per la costruzione di uno spazio educativo europeo aperto e dinamico che consenta di conseguire l'obiettivo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita;
- (5) nel Libro bianco «Insegnare e apprendere — Verso la Società conoscitiva» la Commissione ha affermato che l'avvento della società conoscitiva richiede che venga promossa l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento; nel Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» la Commissione ha posto in rilievo i benefici della mobilità per le persone e la competitività dell'Unione europea;
- (6) l'obiettivo della Commissione, in linea con l'auspicio del Parlamento europeo, è di raggiungere una quota di partecipazione di circa il 10 % delle scuole nell'azione Comenius e di circa il 10 % degli studenti nelle attività di mobilità contemplate dall'azione Erasmus;
- (7) occorre promuovere una cittadinanza attiva e la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia; dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla promozione dell'uguaglianza e al miglioramento delle pari opportunità tra donne e uomini; particolare attenzione andrebbe prestata alle persone con bisogni speciali;
- (8) il Parlamento europeo e il Consiglio con la decisione sulla gioventù e il Consiglio con la decisione 1999/382/CE sulla formazione <sup>(6)</sup> hanno istituito programmi d'azione comunitaria nei settori, rispettivamente, della gioventù e della formazione, che insieme al programma SOCRATE contribuiscono a promuovere un'Europa della conoscenza;

<sup>(1)</sup> GU C 314 del 13.10.1998, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 410 del 30.12.1998, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 60), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42), decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (GU C 153 dell'1.6.1999, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 17 dicembre 1999.

<sup>(5)</sup> GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

- (9) per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, occorre che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicuri a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate nell'ambito della presente decisione e altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari;
- (10) occorre prevedere la possibilità di attuare azioni congiunte tra il programma SOCRATE e altri programmi o azioni comunitarie aventi una dimensione educativa, stimolando così le sinergie e rafforzando il valore aggiunto dell'azione comunitaria;
- (11) l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una più ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro;
- (12) occorrerebbe prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione, di Cipro, finanziata con stanziamenti supplementari secondo le procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, finanziata con stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato;
- (13) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodica del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'applicazione delle misure; la valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organi indipendenti e imparziali;
- (14) in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in relazione al contributo della cooperazione europea a un'istruzione di qualità non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista, in particolare, la necessità di promuovere partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazione a livello comunitario, e gli obiettivi dell'azione, data la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure comunitarie, possono essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi;
- (15) il miglioramento del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) costituisce la chiave di volta per garantire che la mobilità consegua pienamente i suoi obiettivi; le università partecipanti al programma sono

invitate a garantire un'applicazione quanto più ampia possibile del sistema ECTS;

- (16) la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>;
- (17) le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

- La presente decisione istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria nel settore dell'istruzione SOCRATE (in prosieguo denominato: il «presente programma»).
- Il presente programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
- Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo della dimensione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, promuovendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, basato sulla formazione e sull'istruzione sia formale che informale. Esso sostiene lo sviluppo delle conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'idoneità all'occupazione.
- Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi educativi e di formazione, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

#### Articolo 2

##### Obiettivi del programma

Per contribuire, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri, allo sviluppo di un'istruzione di qualità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il presente programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazionale alle risorse educative in Europa, promuovendo nel contempo le pari opportunità in tutti i settori dell'istruzione;
- promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione stessa e di promuovere la dimensione interculturale dell'istruzione;

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) promuovere la cooperazione e la mobilità nel settore dell'istruzione, in particolare;
- stimolando scambi tra istituti di istruzione,
  - incoraggiando l'insegnamento aperto e a distanza,
  - promuovendo un migliore riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio,
  - sviluppando lo scambio di informazioni,
- e contribuire a rimuovere gli ostacoli esistenti al riguardo;
- d) incoraggiare le innovazioni nello sviluppo di prassi e materiali didattici, compreso, se del caso, l'uso delle nuove tecnologie, nonché esaminare questioni d'interesse comune concernenti la politica in materia di istruzione.

#### Articolo 3

##### Azioni comunitarie

1. Gli obiettivi del presente programma enunciati all'articolo 2 sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti nell'allegato:

- |          |   |
|----------|---|
| Azione 1 | Insegnamento scolastico (Comenius);   |
| Azione 2 | Insegnamento superiore (Erasmus);   |
| Azione 3 | Educazione degli adulti e altri percorsi educativi (Grundtvig);   |
| Azione 4 | Insegnamento e apprendimento delle lingue (Lingua);   |
| Azione 5 | Insegnamento aperto e a distanza; tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'istruzione (Minerva); |
| Azione 6 | Osservazione e innovazione;   |
| Azione 7 | Azioni congiunte;   |
| Azione 8 | Misure di accompagnamento.  |

2. Tali azioni vengono realizzate tramite i seguenti tipi di misure, in forma di attività transnazionali, che si possono combinare:

- a) sostegno alla mobilità transnazionale delle persone nel settore dell'istruzione in Europa;
- b) sostegno all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione;
- c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione transnazionali che facilitino uno scambio di esperienze e di buone prassi;
- d) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;
- e) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione;
- f) miglioramento continuo del materiale di riferimento comunitario attraverso:

- l'osservazione e l'analisi delle politiche nazionali in materia di istruzione;
- l'osservazione e la diffusione delle buone prassi e delle innovazioni;
- lo scambio esauriente delle informazioni.

#### Articolo 4

##### Accesso al programma

1. Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate in allegato, il presente programma riguarda in particolare quanto segue:

- a) allievi, studenti o altri discenti;
- b) personale direttamente impegnato nell'insegnamento;
- c) tutti i tipi di istituti di istruzione indicati da ciascuno Stato membro;
- d) persone e organismi responsabili dei sistemi e delle politiche dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale negli Stati membri.

2. Possono partecipare ad appropriate azioni del presente programma organismi pubblici o privati che cooperano con gli istituti di istruzione e, in particolare, i seguenti:

- enti e organizzazioni locali e regionali;
- organismi associativi che operano nel settore dell'istruzione, comprese le associazioni di studenti, insegnanti e genitori;
- imprese, associazioni di imprese, organizzazioni professionali e camere di commercio e dell'industria;
- parti sociali e le loro organizzazioni a tutti i livelli;
- centri e istituti di ricerca.

#### Articolo 5

##### Realizzazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

- assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma ai sensi dell'allegato;
- consulta le parti sociali e le associazioni competenti nel settore dell'istruzione che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 delle loro opinioni.

2. Gli Stati membri:

- adottano le misure necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma a livello degli Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali;
- costituiscono una struttura idonea alla gestione coordinata della realizzazione delle azioni del programma a livello degli Stati membri (Agenzie nazionali SOCRATE);

- si adoperano per adottare le misure che ritengono idonee ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso al presente programma;
- adottano misure per garantire che le potenziali sinergie con altri programmi comunitari siano realizzate a livello degli Stati membri.

3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

- la transizione tra le azioni svolte nell'ambito del precedente programma nel settore dell'istruzione (SOCRATE, istituito dalla decisione n. 819/95/CE) e quelle da realizzare nell'ambito del presente programma;
- la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del precedente programma nel settore dell'istruzione (SOCRATE) e di quelle da realizzare nell'ambito del presente programma;
- un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal presente programma.

#### Articolo 6

#### Azioni congiunte

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari, in particolare Leonardo da Vinci e Gioventù, nonché con programmi comunitari nei settori della ricerca e dello sviluppo e delle nuove tecnologie.

#### Articolo 7

#### Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
  - a) Il programma di lavoro annuale, comprese le priorità, l'oggetto delle azioni congiunte, e i criteri di selezione e le procedure;
  - b) il sostegno finanziario comunitario (importi, durata, beneficiari) e gli orientamenti generali relativi all'esecuzione del programma;
  - c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
  - d) la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire in modo decentrato;
  - e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma nonché di divulgazione e trasferimento dei risultati;
  - f) le proposte della Commissione relative alla selezione dei progetti, inclusi quelli riguardanti l'azione 7 (azioni congiunte).

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

#### Articolo 8

#### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della direttiva 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 9

#### Collaborazione con altri comitati di programma e informazione sulle altre iniziative comunitarie

1. Il comitato instaura una collaborazione regolare e strutturata con il comitato istituito nell'ambito del programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità Leonardo da Vinci, nonché nell'ambito del programma d'azione della Comunità Gioventù.
2. Per garantire la coerenza del presente programma con altre misure di cui all'articolo 11, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

#### Articolo 10

#### Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 1 850 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 11

#### Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. Il programma contribuisce a raggiungere gli obiettivi della politica della Comunità in materia di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e di promozione dell'integrazione sociale.

La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione condotti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.

2. Nell'attuare le misure del presente programma la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite dagli orientamenti adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione.

#### Articolo 12

### **Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati, di Cipro, di Malta e della Turchia**

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese;
- di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

#### Articolo 13

### **Cooperazione internazionale**

La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.

#### Articolo 14

### **Monitoraggio e valutazione**

1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione devono essere utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Essa è destinata a valutare la pertinenza, l'effi-

ca e l'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2. Essa tiene conto inoltre dell'impatto del programma nel suo insieme.

Tale valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

Il presente programma costituisce oggetto di valutazioni esterne periodiche indipendenti in base a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Entro il 31 dicembre 2003 ed entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sulla realizzazione e sull'impatto del presente programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

- all'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte finanziarie per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, a norma delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;
- entro il 30 giugno 2004 una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del presente programma;
- entro il 31 dicembre 2006 una comunicazione sul proseguimento del presente programma;
- entro il 31 dicembre 2007 una relazione di valutazione successiva.

#### Articolo 15

### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

## ALLEGATO

**I. INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Gli obiettivi definiti all'articolo 2 sono attuati tramite le azioni elencate nel presente allegato sulla base delle misure comunitarie descritte nell'articolo 3.
2. Le disposizioni relative al calendario, alle condizioni di presentazione delle domande e ai criteri di accettabilità e selezione sono stabilite a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e pubblicate periodicamente dalla Commissione nella «Guida del candidato». Saranno pubblicati anche inviti a presentare proposte, con l'indicazione di tutti i termini per la loro presentazione.
3. Nell'ambito delle attività di mobilità delle persone, dovrebbe essere fornita una adeguata preparazione linguistica per garantire che i beneficiari possano disporre delle competenze necessarie nella(e) lingua(e) di istruzione dell'istituto di accoglienza. Gli istituti di provenienza e di accoglienza dovrebbero adottare adeguati provvedimenti organizzativi per garantire che l'attività di mobilità in questione produca il massimo beneficio.
4. I progetti coordinati da università nell'ambito delle varie azioni del programma dovrebbero far parte del «contratto istituzionale» delle istituzioni interessate previsto nell'ambito dell'azione 2.
5. Possono essere adottate misure di sostegno per promuovere l'accesso e la partecipazione delle persone con bisogni speciali in materia di istruzione. Se necessario, possono essere adottate azioni positive per promuovere le pari opportunità fra uomini e donne. Sono particolarmente incoraggiate le attività che evidenziano l'aspetto interculturale o che promuovono la competenza in altre lingue, in particolare nelle lingue della Comunità meno diffuse e meno insegnate. Nell'ambito di tutte le azioni del programma è incoraggiata la promozione di tutti i tipi di insegnamento aperto e a distanza, nonché l'uso adeguato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito di tutte le azioni del programma, è necessario attribuire particolare attenzione alla diffusione dei risultati.

**II. AZIONI COMUNITARIE**

Nel presente allegato sono previsti due grandi tipi di azioni:

- le azioni 1-3, del primo tipo, riguardano le tre fasi fondamentali dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita (scuola, università e altre forme);
- le azioni 4-8, del secondo tipo, riguardano le politiche trasversali quali le lingue, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a fini educativi, compresi in particolare i servizi multimediali educativi e lo scambio di informazioni, nonché le problematiche di interesse orizzontale quali l'innovazione, la diffusione dei risultati, le azioni congiunte e la valutazione del programma.

AZIONE 1: «COMENIUS»: INSEGNAMENTO SCOLASTICO

Azione 1.1: Partenariati scolastici

Azione 1.2: Formazione iniziale e permanente del personale impegnato nell'insegnamento scolastico

Azione 1.3: Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico

AZIONE 2: «ERASMUS»: INSEGNAMENTO SUPERIORE

Azione 2.1: Cooperazione interuniversitaria europea

Azione 2.2: Mobilità degli studenti e dei docenti universitari

Azione 2.3: Reti tematiche

AZIONE 3: «GRUNDTVIG»: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E ALTRI PERCORSI EDUCATIVI

AZIONE 4: «LINGUA»: INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

AZIONE 5: «MINERVA»: INSEGNAMENTO APERTO E A DISTANZA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

AZIONE 6: OSSERVAZIONE E INNOVAZIONE

Azione 6.1: Osservazione dei sistemi, delle politiche e delle innovazioni in materia d'istruzione

Azione 6.2: Iniziative innovative in risposta alle esigenze emergenti

AZIONE 7: AZIONI CONGIUNTE

AZIONE 8: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO



## AZIONE 1: «COMENIUS»: INSEGNAMENTO SCOLASTICO

Comenius si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento scolastico, in particolare incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti scolastici, contribuendo ad un migliore sviluppo professionale del personale direttamente impegnato nel settore dell'insegnamento scolastico e promuovendo la conoscenza delle lingue e la sensibilizzazione interculturale.

**Azione 1.1: Partenariati scolastici**

1. La Comunità incoraggia la costituzione di partenariati multilaterali tra scuole. Tali partenariati possono coinvolgere anche, se opportuno, altri organismi, quali gli istituti di formazione degli insegnanti, gli enti e le autorità locali, le imprese o le istituzioni culturali, nonché le organizzazioni di genitori e di allievi o altre organizzazioni pertinenti.
2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi ai seguenti progetti:
  - a) progetti incentrati su uno o più temi di interesse comune per gli istituti scolastici partecipanti, comprendenti:
    - la partecipazione di allievi alla preparazione e alle attività dei progetti, compresa la mobilità connessa al progetto, ove opportuno;
    - la mobilità degli insegnanti, per preparare e controllare un progetto o per insegnare all'estero, compresi i tirocini presso le imprese;
    - l'elaborazione di materiale didattico e lo scambio di buone prassi;
  - b) progetti relativi in particolare all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue ufficiali della Comunità nonché dell'irlandese (una delle lingue in cui sono redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee) e del lussemburghese (lingua parlata sul territorio del Lussemburgo) anche nelle regioni di confine degli Stati membri, e delle lingue ufficiali della Comunità nelle regioni adiacenti degli altri Stati membri. Questi progetti possono essere bilaterali soprattutto nel caso in cui riguardino una delle meno diffuse o meno insegnate di queste lingue e dovrebbero comprendere, oltre alle attività citate alla lettera a), anche gli scambi di allievi;
  - c) progetti volti a promuovere la sensibilizzazione interculturale, in particolare quelli intesi a combattere il razzismo e la xenofobia o ad affrontare i bisogni specifici dei figli di lavoratori migranti, zingari e nomadi e lavoratori ambulanti;
  - d) progetti che riguardano gli allievi con bisogni educativi speciali, con particolare attenzione all'integrazione dei medesimi nel sistema d'istruzione ordinario.
3. Le scuole che desiderano partecipare alla presente azione presentano una breve descrizione sommaria delle attività che prevedono di svolgere nell'ambito del presente programma («Piano Comenius») per il successivo anno scolastico. Nel procedere alla selezione nell'ambito della presente azione, il Piano Comenius consente alle agenzie nazionali SOCRATE di prendere in considerazione lo sviluppo complessivo delle attività europee di ciascuna scuola.

**Azione 1.2: Formazione iniziale e permanente del personale impegnato nell'insegnamento scolastico**

1. La Comunità sostiene progetti multilaterali di istituti e organismi attivi nella formazione iniziale o permanente del personale direttamente impegnato nell'istruzione scolastica. Si incoraggia la partecipazione degli istituti scolastici e degli altri attori interessati del mondo educativo di cui all'articolo 4 della decisione, nonché, se del caso, degli organismi di tutela a livello regionale e locale.
2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi per i seguenti aspetti:

Azioni di mobilità:

  - a) la mobilità ai fini di formazione iniziale, compresi tirocini pratici, dottorati in lingue e i tirocini presso le imprese;
  - b) mobilità ai fini della formazione durante il servizio e aggiornamento delle competenze del personale docente scolastico formato;
  - c) mobilità di breve durata, compresi corsi «full-immersion» per gli insegnanti di lingue, il personale da riqualificare come insegnanti di lingue, coloro che hanno una formazione da insegnanti e intendono riprendere presto l'attività lavorativa come insegnanti di lingue nonché il personale docente di altre discipline che debba, o intenda, insegnare in una lingua straniera;

Progetti di cooperazione multilaterali riguardanti:

  - d) contributi alla creazione di curricula, corsi, moduli o materiali didattici nell'ambito del rafforzamento della dimensione europea dell'insegnamento scolastico;
  - e) attività di formazione e scambio di esperienze in materia di gestione degli istituti scolastici e di servizi connessi, quali l'orientamento e la consulenza;

- f) attività educativa, di formazione e scambi di informazioni destinati a rafforzare la sensibilizzazione interculturale nell'istruzione scolastica o a promuovere l'integrazione e a migliorare il rendimento scolastico dei figli di lavoratori migranti, zingari e nomadi e lavoratori ambulanti;
- g) attività riguardanti la formazione e lo sviluppo del personale impegnato nell'insegnamento ad allievi a rischio e ad allievi con bisogni educativi speciali.

**Azione 1.3: Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale direttamente impegnato nell'insegnamento scolastico**

La Comunità incoraggia la creazione di reti tra i partenariati scolastici e i progetti relativi alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico, sostenuti rispettivamente nell'ambito delle azioni 1.1 e 1.2 per permettere la cooperazione su temi d'interesse comune, la diffusione dei risultati e delle buone prassi e la riflessione su aspetti qualitativi e innovativi dell'insegnamento scolastico. Le reti di formazione del personale devono essere sviluppate, se del caso, in cooperazione ravvicinata con le «reti tematiche» universitarie, previste nell'ambito dell'azione Erasmus.

**AZIONE 2: «ERASMUS»: INSEGNAMENTO SUPERIORE**

Erasmus si prefigge di rafforzare la qualità e di accrescere la dimensione europea dell'insegnamento superiore, di incoraggiare la cooperazione transnazionale tra università, nonché di accrescere la mobilità in tale settore e di migliorare la trasparenza e il riconoscimento accademico di studi e qualifiche nella Comunità.

Le università partecipanti stipulano con la Commissione «contratti istituzionali» che comprendono tutte le attività approvate nell'ambito di Erasmus. Tali contratti hanno di norma durata triennale rinnovabile.

**Azione 2.1: Cooperazione interuniversitaria europea**

1. La Comunità sostiene attività di cooperazione interuniversitaria compreso lo sviluppo di progetti innovativi, condotti da università in collaborazione con partner in altri Stati membri, coinvolgendo, se del caso, gli altri soggetti impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 4 della decisione.
2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi per le seguenti attività:
  - a) l'organizzazione della mobilità degli studenti e docenti universitari;
  - b) lo sviluppo congiunto e l'attuazione di programmi di studi, moduli, programmi intensivi o altre attività di istruzione, in particolare multidisciplinari, compreso l'insegnamento di materie in lingue straniere;
  - c) il consolidamento, l'estensione e l'ulteriore sviluppo del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) inteso a facilitare il riconoscimento accademico in altri Stati membri.

**Azione 2.2: Mobilità degli studenti e dei docenti universitari**

1. La Comunità sostiene le attività di mobilità transnazionale riguardanti:
  - a) gli studenti di cui al punto 2;
  - b) i docenti universitari, affinché essi svolgano attività di insegnamento che possano rafforzare la dimensione europea o ampliare la gamma dei corsi offerti dalle università partecipanti.
2. Gli studenti che, dopo il completamento di almeno il primo anno di studi, trascorrono da tre a dodici mesi in un altro Stato membro nell'ambito della presente azione, sono considerati studenti Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un aiuto finanziario ai sensi del punto 3. Tali periodi sono interamente riconosciuti secondo accordi interuniversitari che fanno parte dei contratti istituzionali e possono comprendere tirocini integrati nelle imprese. Le università di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione agli studenti Erasmus. È rivolta particolare attenzione agli studenti con bisogni speciali.
3. L'assistenza finanziaria comunitaria può essere concessa per:
  - la mobilità degli studenti. Concedendo borse di studio comunitarie, gli Stati membri possono prendere in considerazione in modo adeguato la situazione socio-economica dei candidati. Poiché il finanziamento della Comunità copre solo parzialmente i costi per la mobilità degli studenti, si invitano gli Stati membri a fornire i fondi necessari. Al riguardo, i prestiti o le borse di cui tali studenti possono beneficiare nello Stato membro di provenienza continuano ed essere erogati durante il loro periodo di studio nello Stato membro di accoglienza;
  - la mobilità dei docenti universitari;
  - misure preparatorie, ai sensi della sezione IV B, punto 4.

**Azione 2.3: Reti tematiche**

La Comunità incoraggia la creazione e il consolidamento di reti tematiche che permettano ad un ampio raggruppamento di università di cooperare su temi che riguardano una o più discipline o su altri temi d'interesse comune, per diffondere l'innovazione, facilitare la diffusione di buone prassi, stimolare la riflessione su aspetti qualitativi e innovativi dell'insegnamento superiore, migliorare i metodi didattici e promuovere lo sviluppo di programmi comuni e di corsi specializzati. Si favorisce la partecipazione di rappresentanti di associazioni scientifiche, di associazioni professionali e del mondo socioeconomico. Particolare attenzione verrà data alla diffusione dei risultati raggiunti.

**AZIONE 3: «GRUNDTVIG»: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E ALTRI PERCORSI EDUCATIVI**

1. A complemento delle azioni 1 (insegnamento scolastico) e 2 (insegnamento universitario), «Grundtvig» si prefigge di favorire la dimensione europea dell'educazione permanente e di contribuire — mediante una cooperazione transnazionale rafforzata — all'innovazione e ad una migliore disponibilità, accessibilità e qualità degli altri percorsi educativi e di promuovere l'apprendimento delle lingue. L'azione si rivolge pertanto alle persone che, a qualunque età e in qualunque fase della vita, desiderano accedere a conoscenze e competenze nell'ambito di un'istruzione formale o informale oppure come autodidatti, accrescendone in tal modo la sensibilità interculturale, l'idoneità all'occupazione e rafforzandone la capacità di migliorare la propria istruzione e di svolgere un ruolo pieno e attivo nella società.
2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi a progetti e iniziative transnazionali che si prefiggono di promuovere:
  - a) la domanda individuale di attività di educazione permanente presso gli adulti e la loro partecipazione a siffatte attività;
  - b) l'acquisizione o l'aggiornamento di competenze per le persone che non sono in possesso di istruzione e qualifiche elementari;
  - c) lo sviluppo, lo scambio e la diffusione di approcci educativi innovativi e di buone prassi, compreso lo sviluppo e la diffusione di moduli e di materiale didattico idoneo;
  - d) lo sviluppo di servizi di informazione e di sostegno ai discenti adulti e per i fornitori di educazione degli adulti, compresi i servizi di orientamento e consulenza;
  - e) lo sviluppo di strumenti e metodi di valutazione, convalida o attestazione delle conoscenze, attitudini e competenze acquisite dai discenti adulti, anche come autodidatti o attraverso un'istruzione sperimentale o informale;
  - f) migliori competenze in altre lingue comunitarie o una maggiore sensibilizzazione internazionale fra i discenti adulti e fra il personale impegnato nell'educazione degli adulti;
  - g) lo sviluppo di formazione iniziale o permanente per il personale docente operante nel settore;
  - h) visite e scambi per il personale, compreso quello impegnato nell'educazione degli adulti o nella formazione del medesimo;
  - i) progetti riguardanti i discenti adulti aventi bisogni speciali in materia di istruzione.
3. La Comunità incoraggia la creazione di reti europee intese a rafforzare i legami tra i diversi soggetti operanti nel settore, per permettere loro di cooperare stabilmente su temi d'interesse comune e rafforzare la loro sensibilità alla dimensione europea dell'istruzione.

**AZIONE 4: «LINGUA»: INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE**

1. L'obiettivo dell'azione «Lingua» è di sostenere misure trasversali riguardanti l'apprendimento delle lingue, al fine di contribuire a promuovere e mantenere la diversità linguistica nell'ambito della Comunità, migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e agevolare l'accesso ad opportunità di apprendimento linguistico adeguato alle necessità individuali lungo tutto l'arco della vita. Particolare attenzione è rivolta all'intensificazione dei contatti transnazionali per gli insegnanti di lingue e fra i responsabili per le politiche in materia di insegnamento delle lingue nella Comunità, in tutti i settori dell'istruzione. In tal modo, «Lingua» integra e arricchisce in tal modo le misure di promozione dell'apprendimento delle lingue nell'ambito delle altre azioni del presente programma, in particolare delle azioni 1, 2 e 3.
2. L'insegnamento delle lingue riguarda, in questo contesto, l'insegnamento e l'apprendimento, come lingue straniere, di tutte le lingue ufficiali della Comunità, nonché dell'irlandese (una delle lingue in cui sono redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee) e del lussemburghese (lingua parlata sul territorio del Lussemburgo). In tutto il programma si presta particolare attenzione alla promozione delle meno utilizzate e meno insegnate di queste lingue.

3. L'assistenza finanziaria comunitaria può essere concessa ai seguenti progetti e attività transnazionali:
- attività di sensibilizzazione volte a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'apprendimento delle lingue e sulla esistenza di opportunità per apprenderle;
  - attività volte a promuovere e/o diffondere innovazioni e buone prassi quali l'apprendimento precoce delle lingue o la comprensione multilingue;
  - lo sviluppo e lo scambio di curricula, la realizzazione di materiali didattici nuovi e il miglioramento di metodi e strumenti di riconoscimento delle competenze linguistiche;
  - lo scambio di informazioni e la creazione di reti transnazionali tra centri di risorse;
  - lo sviluppo di misure di promozione delle competenze nelle lingue straniere, richieste in situazioni o contesti specifici e nella misura in cui non sono connessi a professioni specifiche;
  - il trattamento di questioni connesse all'insegnamento e all'apprendimento di lingue derivanti dall'ulteriore ampliamento della Comunità.

#### AZIONE 5: «MINERVA»: INSEGNAMENTO APERTO E A DISTANZA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

1. La presente azione si prefigge di sostenere misure trasversali relative all'insegnamento aperto e a distanza (IAD), nonché l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresi i servizi multimediali nel contesto educativo. In tal modo essa integra e arricchisce le corrispondenti misure previste nell'ambito delle altre azioni del presente programma.

Queste misure perseguono un triplice obiettivo:

- incoraggiare una migliore comprensione fra gli insegnanti, i discenti, i decisori nel settore dell'istruzione e il pubblico in generale, delle implicazioni dell'insegnamento aperto e a distanza e, in particolare, delle TIC per l'istruzione, e un utilizzo critico e responsabile degli strumenti e dei metodi che usano tali tecnologie a fini educativi;
- favorire la sensibilizzazione al bisogno di garantire che nello sviluppo di prodotti educativi basati sulle TIC, in particolare i servizi multimediali, sia attribuita adeguata importanza agli aspetti pedagogici; e
- promuovere l'accesso a metodi e risorse educative migliori e ai risultati conseguiti, in particolare mediante lo scambio transnazionale di informazioni, esperienze e buone prassi.

2. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi a:

- progetti e studi volti a contribuire alla comprensione e all'utilizzo, da parte di coloro che sono impegnati nelle attività educative, dei processi innovativi in corso, in particolare quelli riguardanti l'uso delle TIC nell'insegnamento e nell'apprendimento, l'elaborazione di strumenti e approcci innovativi nonché metodi per stabilire i criteri per la valutazione della qualità dei prodotti e servizi educativi basati sulle TIC;
- progetti riguardanti la concezione e la sperimentazione di nuovi metodi, moduli e risorse per l'insegnamento aperto e a distanza e le TIC;
- progetti di sviluppo e interconnessione di servizi e sistemi di informazione destinati agli insegnanti e ai decisori e agli altri soggetti impegnati nell'istruzione, sui metodi o sulle risorse educative che usano l'insegnamento aperto e a distanza e le TIC;
- attività di sostegno allo scambio di idee e di esperienze sull'insegnamento aperto e a distanza e sull'uso delle TIC nell'istruzione e, in particolare, alla creazione di reti, su temi di interesse comune, tra centri di risorse, istituti di formazione degli insegnanti, esperti, decisori e coordinatori di progetti.

#### AZIONE 6: OSSERVAZIONE E INNOVAZIONE

La presente azione contribuisce a migliorare la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e a dare impulso al processo innovativo in materia di istruzione in Europa mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, l'individuazione delle buone prassi e l'analisi comparativa dei sistemi e delle politiche in tale settore, nonché attraverso la discussione e l'analisi di questioni di interesse comune concernenti la politica in materia di istruzione che il Consiglio stabilirà.

**Azione 6.1: Osservazione dei sistemi e delle politiche e delle innovazioni in materia d'istruzione**

1. Utilizzando al meglio le strutture esistenti ogniqualvolta possibile, la presente azione consiste nella:
  - a) raccolta di dati descrittivi e statistici e analisi comparativa dei sistemi e delle politiche in materia di istruzione negli Stati membri;
  - b) creazione di metodologie per valutare la qualità dell'istruzione, compresa la produzione di criteri e di indicatori adeguati;
  - c) creazione e aggiornamento di basi di dati e di altre fonti di informazione sulle esperienze innovative;
  - d) divulgazione delle esperienze derivanti da attività pertinenti finanziate dalla Comunità e dagli Stati membri;
  - e) agevolazioni del riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e dei periodi di studio a tutti i livelli di istruzione negli altri Stati membri.
2. A tal fine, gli aiuti finanziari comunitari possono essere concessi:
  - a) alla rete di informazione sull'istruzione in Europa «Eurydice», costituita dall'Unità europea e dalle Unità nazionali, istituite rispettivamente dalla Commissione e dagli Stati membri, per consentirle di contribuire pienamente all'attuazione della presente azione; si farà ricorso alla rete in particolare per raccogliere e scambiare informazioni sui sistemi e le politiche in materia di istruzione, per creare basi di dati, per produrre studi comparativi ed elaborare indicatori. Ove necessario, Eurydice si avvarrà del pertinente sostegno di esperti esterni;
  - b) all'organizzazione e alla partecipazione a visite di studio multilaterali «Arion» da parte dei decisori e dei dirigenti di alto livello degli istituti educativi in ogni settore dell'istruzione al fine di agevolare gli scambi di informazioni e di esperienze di interesse reciproco per gli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono all'adeguata divulgazione dei risultati delle visite e ne promuovono l'interattività con altre azioni all'interno del presente programma;
  - c) al collegamento in rete degli istituti e degli altri organismi debitamente qualificati impegnati nell'analisi dei sistemi e delle politiche in materia di istruzione nonché degli organismi che si occupano della valutazione della qualità dell'istruzione;
  - d) studi, analisi, progetti pilota, seminari, scambi di esperti ed altre appropriate azioni relative a materie di politica dell'istruzione di interesse comune che facciano convergere i decisori su temi prioritari determinati dal Consiglio. La Commissione può ricorrere a un gruppo di esperti che l'assistano nel garantire l'affidabilità delle analisi svolte nell'ambito di tali attività. Le modalità per l'istituzione di tale gruppo sono determinate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione;
  - e) alle attività che contribuiscano ad agevolare il riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e dei periodi di apprendimento in particolare studi, analisi, progetti pilota e lo scambio di informazioni ed esperienze. Al riguardo la rete comunitaria dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (Naric) fornisce un pieno contributo. In particolare, essa raccoglie e diffonde dati accreditati, necessari ai fini del riconoscimento accademico, tenendo altresì conto delle sinergie tra quest'ultimo e il riconoscimento professionale dei diplomi.
3. Nella realizzazione della presente azione viene assicurata una stretta cooperazione in particolare con l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione europea per la formazione professionale e le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

**Azione 6.2: Nuove iniziative in risposta alle esigenze emergenti**

Oltre alle attività di cooperazione previste nelle altre azioni del presente programma, la Comunità può sostenere progetti e studi transnazionali finalizzati a contribuire allo sviluppo di innovazioni in uno o più settori educativi specifici. I temi prioritari sono determinati dal Consiglio e sono riveduti periodicamente per permettere l'adattabilità ai nuovi fabbisogni che emergono durante l'intero periodo coperto dal presente programma.

**AZIONE 7: AZIONI CONGIUNTE**

1. A norma dell'articolo 6 della decisione, nell'ambito del presente programma può essere accordato un sostegno comunitario ad azioni congiunte con altri programmi e azioni comunitari che promuovono un'Europa della conoscenza, in particolare i programmi Leonardo da Vinci e Gioventù.

2. Tali azioni congiunte possono essere realizzate mediante inviti comuni a presentare proposte su temi selezionati di interesse comune che non rientrano in modo esclusivo in un programma preso singolarmente, da determinare a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione e da concordare con i comitati degli altri programmi ed azioni interessati.
3. Sono adottate misure idonee a promuovere, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra i partecipanti al presente programma, nonché ai programmi Leonardo da Vinci e Gioventù.

#### AZIONE 8: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Gli aiuti finanziari comunitari possono essere erogati alle seguenti iniziative di promozione degli obiettivi del presente programma, purché esse non siano finanziabili a titolo di altre azioni del programma:
  - a) attività di sensibilizzazione intese a promuovere la cooperazione nel settore educativo compreso il sostegno a concorsi appropriati e ad altre iniziative volte a potenziare la dimensione europea dell'istruzione;
  - b) attività transnazionali condotte da associazioni e altri organismi non governativi operanti nel settore educativo, nonché da altri organismi che si occupano di orientamento e consulenza scolastici;
  - c) conferenze e convegni sulle innovazioni nei settori interessati dal programma;
  - d) attività relative alla formazione di persone coinvolte nella gestione di progetti di cooperazione europea nel settore educativo;
  - e) misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività condotte col sostegno del presente programma o della sua fase precedente;
  - f) attività che implicano una collaborazione con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 13 della decisione.
2. Sono previsti aiuti finanziari comunitari per sostenere le attività delle agenzie nazionali SOCRATE, istituite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della decisione, e garantire un controllo e una valutazione efficaci del presente programma.
3. In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti e a organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma. La Commissione può inoltre organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del programma e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

### III. PROCEDURE DI SELEZIONE

Le modalità di presentazione e selezione delle attività di cui al presente allegato sono le seguenti:

#### 1. Azioni decentrate

Le seguenti azioni per le quali la selezione viene effettuata dagli Stati membri sono considerate «decentrate»:

- a) — Azione 1.1 (Partenariati scolastici)
  - Azione 1.2, punto 2, lettere a), b), c) (Attività di mobilità nell'ambito di partenariati di formazione per il personale docente scolastico)
  - Azione 3, punto 2, lettera h) (Visite e scambi nell'ambito dell'educazione degli adulti)
  - Azione 6.1, punto 2, lettera b) (Visite di studio Arion)
  - le visite preparatorie per tutte le azioni.

Le domande di aiuto finanziario che rientrano in tali azioni sono presentate alle agenzie nazionali SOCRATE designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della decisione. Gli Stati membri, con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE, selezionano i progetti e assegnano un aiuto finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

- b) Azione 2.2, punto 3 (Mobilità degli studenti e dei docenti universitari)

L'attribuzione degli aiuti finanziari per la mobilità degli studenti e dei docenti universitari nell'ambito dei contratti istituzionali enunciati nell'azione 2.1 nonché per l'organizzazione della mobilità degli studenti e dei docenti universitari è effettuata dagli Stati membri, con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE designate ai sensi dell'articolo 5 della decisione, secondo gli orientamenti generali da definire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

## 2. Azioni centralizzate

Le seguenti azioni, per le quali la selezione viene effettuata dalla Commissione, sono considerate «centralizzate»:

- a) — Azione 1.2, punto 2, lettere d), e), f) e g) (Attività di cooperazione multilaterali)
- Azione 3, punto 2, lettere a) — g) e i) (Attività di cooperazione multilaterali)
- Azione 4 (Lingua)
- Azione 5 (Minerva)
- Azione 6.2 (Nuove iniziative).

La selezione dei progetti che rientrano in queste azioni è effettuata secondo la procedura seguente:

- i) i coordinatori del progetto presentano una proposta di progetto alla Commissione. Quest'ultima trasmette una copia all'agenzia nazionale SOCRATE designata dal rispettivo Stato membro;
- ii) la Commissione, assistita da esperti indipendenti, valuta le proposte di progetto ricevute. Le agenzie nazionali possono fornire alla Commissione la loro valutazione di dette proposte;
- iii) qualora il parere dell'agenzia nazionale nel paese coordinatore del progetto relativo alla qualità o all'opportunità del progetto contrasti con la valutazione — su richiesta dello Stato membro — della Commissione, questa consulta gli Stati membri interessati. La durata di tale procedura di consultazione non supera due settimane;
- iv) la Commissione presenta al comitato una proposta di selezione finale (progetti da sostenere e importi da assegnare) secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione;
- v) dopo la ricezione del parere del comitato, la Commissione stabilisce l'elenco dei progetti selezionati e accorda gli importi da assegnare.

In casi eccezionali, dovuti in particolare alle proporzioni e alla natura delle attività in questione, può essere adottata una procedura in due fasi. In tali casi la procedura di cui alla lettera a) è preceduta dalla presentazione e dalla selezione di proposte preliminari. Il comitato determina le modalità relative a tale selezione preliminare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

- b) — Azione 1.3 (Reti relative ai partenariati scolastici e alla formazione del personale impegnato nell'insegnamento scolastico)
- Azione 2.1 (Cooperazione interuniversitaria europea)
- Azione 2.3 (Reti tematiche Erasmus)
- Azione 3.3. (Reti per l'educazione degli adulti)
- Azione 6.1, punto 2, lettere a), c), d) e e) (Osservazione)
- Azione 8 (Misure di accompagnamento).

Le proposte di progetti nell'ambito di dette azioni sono presentate alla Commissione. Essa, assistita da un gruppo di esperti indipendenti, valuta le proposte di progetti nel caso delle azioni 1.3, 2.3 e 3.3. Le decisioni su proposte di progetti sono adottate dalla Commissione, previo parere del comitato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

Le due fasi della procedura di cui al paragrafo finale della precedente sezione III.2 a) si applicano alle azioni 1.3, 2.3 e 3.3 alle stesse condizioni stabilite in detto paragrafo.

## 3. Azioni congiunte

Le procedure di selezione nell'ambito dell'azione 7 del programma (Azioni congiunte) vengono determinate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione. Ove opportuno, le procedure indicate in precedenza possono essere adattate alle speciali esigenze delle azioni congiunte in questione. La Commissione compie ogni sforzo per assicurare un coordinamento ottimale tra dette procedure e quelle adottate nell'ambito degli altri programmi o azioni comunitari con i quali le azioni congiunte in questione vengono attuate.

- 4. La Commissione, assistita dagli Stati membri, si adopera per garantire che i risultati della selezione vengano comunicati ai candidati al più tardi cinque mesi dopo la data di scadenza per l'invio delle domande relative all'azione in questione. Per i progetti selezionati con la procedura in due fasi di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), tale scadenza riguarda soltanto la seconda fase della selezione (proposta completa).
- 5. La Commissione e, nel caso delle azioni decentrate, gli Stati membri cercano di assicurare un coordinamento ottimale tra le procedure e le scadenze per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno nell'ambito del presente programma e i programmi comunitari nei settori rispettivamente della formazione professionale e della gioventù.

#### IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### A. Azioni decentrate

1. I fondi comunitari destinati all'aiuto finanziario delle azioni definite centralizzate nella sezione III, punto 1, sono assegnati agli Stati membri secondo le seguenti formule:
  - a) a ciascuno Stato membro è attribuito un importo minimo da determinare in base alle possibilità di bilancio per ciascuna azione;
  - b) il residuo è assegnato ai vari Stati membri in funzione:
    - i) della differenza nel costo della vita tra lo Stato membro d'origine e quello di accoglienza;
    - ii) della distanza e del costo del viaggio tra lo Stato membro d'origine e quello di accoglienza da calcolare tenendo conto del prezzo più basso per il viaggio in oggetto;
    - iii) della popolazione del paese in termini di:
      - allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per l'azione 1.1 (partenariati scolastici) e l'azione 1.2 punto 2, lettere a), b) e c) (Attività di mobilità nell'ambito di partenariati di formazione per il personale docente scolastico);
      - studenti dell'istruzione superiore, per l'azione 2.2, punto 3 (Mobilità degli studenti). Il numero dei laureati dovrebbe essere limitato nel suo ambito quale elemento accessorio e complementare da stabilire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione, per limitare, ove necessario, l'assegnazione agli Stati membri;
      - docenti universitari per l'azione 2.2 punto 3 (Mobilità dei docenti universitari).
2. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dagli Stati membri con l'assistenza delle agenzie nazionali SOCRATE previste all'articolo 5 della decisione.
3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata sul piano comunitario, nazionale e, ove opportuno, regionale nonché, nel caso dell'istruzione superiore, in tutti i diversi settori di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % del bilancio annuale destinato al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.
4. Le disposizioni relative alla ripartizione dei fondi comunitari che gli Stati membri possono utilizzare per le attività di mobilità previste dall'azione 3, punto 2, lettera h), (visite e scambi nell'ambito dell'educazione degli adulti) e dall'azione 6.1 punto 2, secondo trattino (Arion), per l'organizzazione della mobilità degli studenti e dei docenti universitari ai sensi della sezione III, punto 1, lettera b), e per il sostegno alle visite e alle misure preparatorie di cui alla sezione N, lettera B.4 sono emanate dalla Commissione previo parere del comitato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

##### B. Altre disposizioni

1. Tenendo debitamente conto della qualità e della quantità delle domande di finanziamento, nell'assegnare le risorse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione si seguiranno i seguenti orientamenti:
  - a) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 1 (Comenius) non possono essere inferiori al 27 % del bilancio totale disponibile per il presente programma;
  - b) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 2 (Erasmus) non possono essere inferiori al 51 % del bilancio totale disponibile per il presente programma;
  - c) le risorse da impegnare a titolo dell'azione 3 (Grundtvig) non possono essere inferiori al 7 % del bilancio totale disponibile per il presente programma;
  - d) le risorse da impegnare per gli aiuti finanziari per le agenzie nazionali SOCRATE di cui all'azione 8.2 e per l'assistenza tecnica di cui all'azione 8.3 non possono essere superiori al 4,5 % del bilancio annuale totale disponibile per il presente programma.

Tali percentuali sono indicative e possono essere adeguate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

2. Di norma, gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma si prefiggono di compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attività interessate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. Il contributo comunitario di norma non è superiore al 75 % del costo totale di ciascun singolo progetto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione.

Per le attività a titolo dell'azione 8.1, lettera f), l'importo disponibile nel bilancio annuale del programma non può essere superiore a 250 000 EUR.



3. Nel determinare l'importo degli aiuti finanziari comunitari da concedere si tiene conto della particolare situazione di persone con bisogni speciali.
4. Per le attività riguardanti la mobilità delle persone, possono essere concessi aiuti finanziari comunitari volti ad assicurare una preparazione adeguata in vista del periodo da trascorrere in un altro Stato membro. Tali misure preparatorie possono in particolare comprendere corsi di lingua, conoscenze socioculturali sullo Stato membro ospite, ecc.

## V. DEFINIZIONI

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- 1) «impresa»: qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;
  - 2) «decisori»: ogni categoria di personale avente funzioni di direzione, valutazione, formazione, orientamento o ispezione nel settore dell'istruzione e i responsabili di questo settore a livello locale, regionale e nazionale e nell'ambito dei ministeri;
  - 3) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti a compiere le scelte riguardanti i programmi in materia di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;
  - 4) «apprendimento lungo tutto l'arco della vita»: le opportunità di istruzione e di formazione offerte a un individuo lungo tutto l'arco della sua vita per consentirgli l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento continui delle sue conoscenze, attitudini e competenze;
  - 5) «insegnamento aperto e a distanza»: qualsiasi forma di insegnamento flessibile che comporti o no l'impiego delle tecnologie di informazione e di comunicazione;
  - 6) «progetto»: attività di cooperazione transnazionale svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituzioni;
  - 7) «allievo»: le persone iscritte come tali in un «istituto scolastico», quale definito nel presente allegato;
  - 8) «centro di risorse»: ente impegnato nella produzione, raccolta o divulgazione di documentazione, materiale o metodologie riguardanti un settore di attività che rientra nel presente programma, quali le lingue e le tecnologie di informazione e di comunicazione riguardanti l'istruzione;
  - 9) «istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (pre-primaria, primaria o secondaria), professionale o tecnica e, in via eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici di formazione in apprendistato;
  - 10) «parti sociali»: a livello nazionale: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali; a livello comunitario: le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;
  - 11) «studente»: le persone iscritte all'«università», quali definite nel presente allegato, qualunque sia il campo di studi, nell'intento di seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma, sino al livello del dottorato compreso;
  - 12) «insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri, secondo l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione;
  - 13) «università»: tutti i tipi di istituti di insegnamento superiore, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, che rilascino qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri.
  - 14) «docente universitario» qualsiasi categoria di personale che svolga tale attività presso una «università» quale definita nel presente allegato.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 254/2000 DEL CONSIGLIO****del 31 gennaio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26 e 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2658/87<sup>(1)</sup> fornisce la base giuridica per l'istituzione e la gestione della nomenclatura combinata, della tariffa doganale comune e della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (Taric);
- (2) è opportuno modernizzare e semplificare la presentazione e la gestione del regolamento (CEE) n. 2658/87, come previsto dall'iniziativa SLIM (Semplificare la legislazione relativa al mercato interno);
- (3) i dati contenuti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 ed altri dati pubblicati in base a tale regolamento, in particolare in base agli articoli 6 e 9, devono essere messi a disposizione del pubblico, ogniqualvolta possibile, anche in formato elettronico;
- (4) la tabella dei dazi doganali di cui all'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 comprende nelle colonne 3 e 4 rispettivamente le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali; al fine di razionalizzare e semplificare l'uso di tale tabella, occorre mantenere soltanto una di queste colonne, che indica le aliquote dei dazi convenzionali; deve comunque essere indicata qualsiasi eccezione all'applicazione di un'aliquota del dazio convenzionale a causa di misure autonome;
- (5) i requisiti in campo statistico sono di norma contemplati dalla nomenclatura combinata; al fine di limitare il numero di sottovoci NC e di evitare sistemi paralleli di raccolta dei dati, in alcuni casi sarebbe più appropriato rispettare tali requisiti creando suddivisioni Taric o codici addizionali Taric a fini statistici;
- (6) è stato istituito un codice di condotta al fine di limitare la crescita ingiustificata del numero dei codici NC e delle suddivisioni statistiche della Taric;
- (7) è opportuno rivedere l'attuale definizione della Taric, la portata delle sue misure, la composizione dei suoi codici, la descrizione della sua gestione, la trasmissione e

la pubblicazione dei dati al fine di tener conto dei recenti sviluppi;

- (8) occorre incoraggiare la collaborazione dei laboratori doganali degli Stati membri al fine di garantire un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric;
- (9) la tariffa doganale delle Comunità europee è stata definita dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>; pertanto non è più necessario fornire una definizione della tariffa doganale comune nel presente regolamento; l'uso della nomenclatura combinata per le statistiche del commercio estero è già stato stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 e dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi<sup>(3)</sup>; l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 può pertanto essere soppresso;
- (10) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, stabilisce le regole per l'inserimento dei codici nelle dichiarazioni doganali a livello nazionale e comunitario;
- (11) le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo "nomenclatura combinata" o in forma abbreviata "NC", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.»

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La nomenclatura combinata è ripresa nell'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.

L'allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali.

Tuttavia, ogniquale volta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo "Taric", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende

- a) le misure previste dal presente regolamento;
- b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate "sottovoci Taric", necessarie per l'attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell'allegato II;
- c) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3;
- d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione;
- e) misure di cui all'allegato II applicabili all'importazione e all'esportazione di merci specifiche.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità.

2. I codici Taric e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti.

3. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Tali suddivisioni o codici addizionali sono corredati di codici che li identificano, a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

6) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

La Taric è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di:

- a) integrare nella Taric tutte le misure di cui al presente regolamento o di cui all'allegato II,
- b) attribuire i codici Taric e i codici addizionali Taric,
- c) aggiornare la Taric immediatamente,
- d) comunicare immediatamente per via elettronica le modifiche della Taric.»

7) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

- «a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:
- alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,
  - alle note esplicative,
  - alla creazione, se necessario e al fine di rispondere a bisogni propri della Comunità, di sottovoci Taric a carattere statistico, quando ciò risulti più opportuno rispetto alla NC.»

8) All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

- «g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento e alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità.»

9) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- «2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:
- le aliquote dei dazi doganali;
  - i dazi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
  - le restrizioni quantitative stabilite a norma delle disposizioni comunitarie;
  - le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune.»

10) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (\*).

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (\*\*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(\*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

(\*\*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell'articolo

1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici.»

12) L'articolo 13 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

**REGOLAMENTO (CE) N. 255/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 febbraio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,0
	204	59,8
	624	201,5
	999	123,4
0707 00 05	052	120,7
	628	166,1
	999	143,4
0709 10 00	220	182,4
	999	182,4
0709 90 70	052	128,2
	204	95,2
	628	146,6
	999	123,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	31,2
	204	39,0
	212	33,9
	600	37,7
	624	65,6
	999	41,5
0805 20 10	204	59,1
	999	59,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	79,8
	204	71,4
	464	136,2
	624	75,9
	999	90,8
0805 30 10	052	52,0
	600	70,2
	624	66,2
	999	62,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	83,4
	400	83,7
	404	87,0
	720	63,3
	728	73,7
	999	78,2
	0808 20 50	064
388		132,3
400		112,2
528		89,6
720		89,0
999		98,6

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 256/2000 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2000

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	7,21	0,00	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	7,52	0,00	—

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.



**REGOLAMENTO (CE) N. 257/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 febbraio 2000**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la venticinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la venticinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,900 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 258/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 febbraio 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(3)</sup>; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(4)</sup>; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,33 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	42,19 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	43,33 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	42,19 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4710
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,10
1701 99 10 9910	48,08
1701 99 10 9950	45,86
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4710

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 259/2000 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2000****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

(1) considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

(2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	53,37 317,31 454,91	734,36 350,07 2 152,86	104,38 42,03 32,29	397,19 103 334,66	17 707,47 117,61	8 879,67 10 699,30
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	13,83 82,24 117,91	190,34 90,73 558,00	27,05 10,89 8,37	102,95 26 783,26	4 589,59 30,48	2 301,52 2 773,15
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	94,74 563,31 807,59	1 303,69 621,47 3 821,91	185,30 74,62 57,33	705,12 183 447,25	31 435,59 208,79	15 763,84 18 994,19
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	43,46 258,37 370,41	597,96 285,05 1 752,99	84,99 34,22 26,29	323,42 84 141,39	14 418,50 95,76	7 230,37 8 712,03
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	55,28 328,68 471,21	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,45	411,42 107 037,01	18 341,90 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 508,80	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 36,12	444,24 115 575,96	19 805,14 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	45,53 270,69 388,07	626,46 298,63 1 836,54	89,04 35,86 27,55	338,83 88 151,79	15 105,73 100,33	7 574,99 9 127,26
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 629,95 903,12	1 457,90 694,99 4 274,01	207,22 83,44 64,11	788,53 205 147,81	35 154,21 233,48	17 628,60 21 241,07
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	94,50 561,87 805,52	1 300,35 619,88 3 812,12	184,83 74,42 57,18	703,32 182 977,51	31 355,10 208,25	15 723,48 18 945,55
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 907,73 1 301,36	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 92,38	1 136,25 295 610,34	50 655,91 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 185,99	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 13,20	162,40 42 249,41	7 239,88 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	64,84 385,53 552,71	892,25 425,34 2 615,72	126,82 51,07 39,24	482,59 125 551,62	21 514,58 142,89	10 788,80 12 999,65
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	103,10 612,99 878,80	1 418,64 676,27 4 158,92	201,64 81,20 62,38	767,30 199 623,43	34 207,55 227,20	17 153,88 20 669,07
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	374,00 2 223,73 3 188,01	5 146,41 2 453,31 15 087,30	731,49 294,55 226,31	2 783,53 724 173,31	124 094,63 824,20	62 229,08 74 981,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	179,92 1 069,77 1 533,66	2 475,80 1 180,22 7 258,08	351,90 141,70 108,87	1 339,08 348 379,70	59 698,48 396,50	29 936,68 36 071,34
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	206,51 1 227,86 1 760,30	2 841,65 1 354,62 8 330,63	403,90 162,64 124,96	1 536,96 399 860,67	68 520,28 455,09	34 360,51 41 401,70
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 344,58	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 95,45	1 173,98 305 427,23	52 338,13 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	393,41 2 339,12 3 353,44	5 413,47 2 580,61 15 870,20	769,45 309,84 238,05	2 927,97 761 751,66	130 534,07 866,97	65 458,23 78 872,00
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	491,69 2 923,45 4 191,16	6 765,79 3 225,27 19 834,69	961,66 387,24 297,52	3 659,40 952 042,66	163 142,41 1 083,54	81 810,17 98 574,79
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	172,13 1 023,42 1 467,20	2 368,51 1 129,07 6 943,55	336,65 135,56 104,15	1 281,05 333 282,60	57 111,44 379,32	28 639,37 34 508,18
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	81,25 483,11 692,61	1 118,08 532,99 3 277,77	158,92 63,99 49,17	604,73 157 329,49	26 960,04 179,06	13 519,51 16 289,94
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 699,80 10 106,55 14 489,10	23 389,76 11 149,96 68 569,76	3 324,52 1 338,70 1 028,55	12 650,76 3 291 271,75	563 993,64 3 745,87	282 822,92 340 779,30
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	164,18 976,16 1 399,45	2 259,13 1 076,93 6 622,90	321,10 129,30 99,34	1 221,89 317 891,97	54 474,09 361,80	27 316,84 32 914,63
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 626,94	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 44,51	547,40 142 412,66	24 403,89 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	43,72 259,97 372,70	601,65 286,81 1 763,82	85,52 34,44 26,46	325,42 84 661,28	14 507,59 96,35	7 275,04 8 765,85
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 504,32	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 106,79	1 313,45 341 712,93	58 556,06 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	77,95 463,47 664,45	1 072,62 511,32 3 144,51	152,46 61,39 47,17	580,15 150 932,83	25 863,91 171,78	12 969,84 15 627,63

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	123,37 733,51 1 051,58	1 697,57 809,24 4 976,62	241,29 97,16 74,65	918,16 238 872,01	40 933,20 271,87	20 526,56 24 732,88
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	99,34 590,64 846,76	1 366,92 651,62 4 007,29	194,29 78,24 60,11	739,32 192 345,38	32 960,38 218,91	16 528,47 19 915,50
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> ), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	152,04 904,00 1 296,01	2 092,14 997,33 6 133,36	297,37 119,74 92,00	1 131,57 294 394,36	50 447,54 335,06	25 297,66 30 481,68
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	43,49 258,61 370,75	598,50 285,31 1 754,57	85,07 34,25 26,32	323,71 84 217,48	14 431,54 95,85	7 236,91 8 719,90
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	54,35 323,14 463,26	747,84 356,50 2 192,38	106,30 42,80 32,89	404,48 105 232,01	18 032,60 119,77	9 042,71 10 895,76
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	206,20 1 226,00 1 757,64	2 837,35 1 352,57 8 318,03	403,29 162,39 124,77	1 534,63 399 256,16	68 416,70 454,40	34 308,56 41 339,11

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	37,73 224,32 321,59	519,14 247,47 1 521,92	73,79 29,71 22,83	280,79 73 050,24	12 517,92 83,14	6 277,29 7 563,64
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	70,22 417,51 598,56	966,25 460,61 2 832,68	137,34 55,30 42,49	522,61 135 965,27	23 299,06 154,74	11 683,66 14 077,89
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	132,95 790,47 1 133,24	1 829,39 872,08 5 363,08	260,02 104,70 80,45	989,46 257 421,87	44 111,91 292,98	22 120,57 26 653,54
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	159,66 949,30 1 360,94	2 196,97 1 047,30 6 440,68	312,27 125,74 96,61	1 188,27 309 145,26	52 975,25 351,84	26 565,22 32 009,00
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	486,29 2 891,36 4 145,16	6 691,53 3 189,87 19 616,98	951,11 382,99 294,26	3 619,23 941 593,19	161 351,79 1 071,65	80 912,23 97 492,85
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	199,42 1 185,72 1 699,89	2 744,13 1 308,13 8 044,72	390,04 157,06 120,67	1 484,21 386 137,74	66 168,72 439,47	33 181,28 39 980,82
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	228,82 1 360,49 1 950,45	3 148,61 1 500,95 9 230,51	447,53 180,21 138,46	1 702,98 443 054,01	75 921,91 504,25	38 072,16 45 873,95
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	154,78 920,26 1 319,31	2 129,77 1 015,27 6 243,66	302,72 121,90 93,66	1 151,92 299 688,90	51 354,81 341,08	25 752,63 31 029,88
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	395,81 2 353,37 3 373,88	5 446,45 2 596,34 15 966,90	774,14 311,72 239,50	2 945,81 766 393,09	131 329,43 872,25	65 857,08 79 352,58
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 534,04 9 120,99 13 076,17	21 108,87 10 062,65 61 883,06	3 000,32 1 208,16 928,25	11 417,10 2 970 317,76	508 994,84 3 380,58	255 242,96 307 547,63
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 413,31 8 403,17 12 047,07	19 447,60 9 270,72 57 012,88	2 764,20 1 113,07 855,20	10 518,58 2 736 554,40	468 937,05 3 114,53	235 155,40 283 343,70
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	163,06 969,51 1 389,92	2 243,75 1 069,60 6 577,82	318,92 128,42 98,67	1 213,57 315 728,19	54 103,31 359,34	27 130,90 32 690,59



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	96,11	1 322,46	187,97	715,28	31 888,34	15 990,88
		b)	571,43	630,42	75,69	186 089,29	211,79	19 267,74
		c)	819,22	3 876,95	58,15			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	142,21	1 956,82	278,13	1 058,38	47 184,58	23 661,40
		b)	845,53	932,82	112,00	275 352,89	313,38	28 510,12
		c)	1 212,18	5 736,65	86,05			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	143,35	1 972,51	280,36	1 066,87	47 562,80	23 851,07
		b)	852,31	940,30	112,90	277 560,04	315,90	28 738,65
		c)	1 221,90	5 782,64	86,74			

**REGOLAMENTO (CE) N. 260/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 febbraio 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;
- (2) sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele;
- (3) di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra il 16 novembre 1999 e il 23 gennaio 2000, per i pomodori,

le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 16 novembre 1999 e il 23 gennaio 2000, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

**Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 16 novembre 1999 e il 23 gennaio 2000**

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	A00	100 %	17,2
Mandorle senza guscio	A00	100 %	50,0
Nocciole con guscio	A00	100 %	59,0
Nocciole senza guscio	A00	100 %	114,0
Noci comuni con guscio	A00	100 %	73,0
Arance	F01, F02, F05	100 %	50,0
Limoni	A00	100 %	30,8
Uve da tavola	A00	100 %	22,4
Mele	F01	100 %	38,2
	F02	100 %	36,2
	F03, F04	100 %	30,9

**REGOLAMENTO (CE) N. 261/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 febbraio 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(?)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(?)</sup>	ACP ( <sup>(1)</sup> ) ( <sup>(2)</sup> ) ( <sup>(3)</sup> )	Bangladesh ( <sup>(4)</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>(5)</sup> )	Egitto ( <sup>(6)</sup> )
1006 10 21	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 13	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 15	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 17	197,35	64,73	94,34	0,00	148,02
1006 20 92	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 94	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 96	169,55	55,00	80,44		127,16
1006 20 98	197,35	64,73	94,34	0,00	148,02
1006 30 21	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(?)	45,38	(?)		105,00

(<sup>(1)</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>(2)</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>(3)</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>(4)</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>(5)</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>(6)</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>(7)</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>(8)</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	197,35	455,00	169,55	455,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	339,68	306,09	391,35	314,71	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	360,45	283,81	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,90	30,90	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 24 gennaio 2000****recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente portoghesi del Comitato delle regioni**

(2000/90/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 <sup>(1)</sup> che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del Sig. Joaquim Manuel Dos Santos Vairinhos, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 22 luglio 1999 e che un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del Sig. José Carlos Zorrinho, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 17 novembre 1999;

vista la proposta del governo portoghese,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il Sig. José Carlos Zorrinho è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Joaquim Manuel Dos Santos Vairinhos e il Sig. Manuel Lopes Ribeiro è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. José Carlos Zorrinho per la restante durata dei mandati, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GAMA

---

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

**che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2000/91/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;
- (2) i governi del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE;
- (3) gli altri Stati membri sono stati informati il 3 settembre 1999 delle domande del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia;
- (4) tali domande riguardano il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia;
- (5) in deroga ai principi dell'articolo 17, modificato dall'articolo 28 septies, secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi prevedono l'introduzione di una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta;
- (6) tenuto conto della sua portata ridotta e del suo obiettivo di semplificazione, la misura prevista risponde alle condizioni dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

- (7) la Commissione ha presentato, il 17 giugno 1998, una proposta di direttiva <sup>(2)</sup> del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare nella maggioranza dei casi, cioè per tutti i soggetti passivi stabiliti nella Comunità;
- (8) è pertanto opportuno accordare l'autorizzazione fino all'entrata in vigore della direttiva succitata, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2002 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data, consentendo in tal modo di valutare l'opportunità della deroga tenendo conto delle discussioni avvenute in seno al Consiglio sulla proposta di direttiva;
- (9) la deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell'IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso (Öresund link) tra i due paesi:

- un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca;
- un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell'IVA dovuta per l'utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia;
- un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 79/1072/CEE o dalla direttiva 86/560/CEE, il rimborso dell'IVA sui pedaggi, compresa l'IVA dovuta per l'utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

<sup>(2)</sup> GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.



*Articolo 2*

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie determinanti le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/388/CEE, e in tutti i casi entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

*Articolo 3*

Il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GAMA

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002**

(2000/92/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe <sup>(1)</sup>, in seguito denominato «accordo»,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la Comunità e São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato e attualmente in vigore;
- (2) in seguito a questi negoziati, il 31 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo;
- (3) in virtù di detto protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002;
- (4) per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere, il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato;
- (5) occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionali nell'ambito dell'accordo di pesca,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18;
- tonniere con lenza a canna: Francia 7;
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5.

Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

<sup>(1)</sup> GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002**

*A. Lettera del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe*

Signor ...,

In riferimento al protocollo, siglato il 31 maggio 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 1° giugno 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota del contributo finanziario di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 1999.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe*

*B. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 31 maggio 1999, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 1° giugno 1999, in attesa che esso entri in vigore a norma dell'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota del contributo finanziario di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 1999.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*In nome del Consiglio dell'Unione europea*

---

**DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA  
del 15 dicembre 1999**

**che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai  
metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Repubblica ceca**

(2000/93/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;
- (2) è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;
- (3) nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime;
- (4) il protocollo n. 4 dovrebbe pertanto essere modificato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

«1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806; — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti <sup>(1)</sup> ; — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
-------	--	--	--

<sup>(1)</sup> L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

1) Agli articoli 21 e 26, il termine «Ecu» è sostituito dal termine «euro».

2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 30*

**Importi espressi in euro**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Repubblica ceca vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»

3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) Il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

b) Il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;</li> <li>— in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume»</li> </ul>	
-------	---	--	--

c) Il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali</li> <li style="padding-left: 20px;">o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402</li> <li style="padding-left: 20px;">o</li> <li>— le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506,</li> <li style="padding-left: 20px;">o</li> <li>— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex</li> </ul> <p>possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
	— di altri feltri	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li style="padding-left: 20px;">o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul>	
	— di altri materiali tessili	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fili di cocco o di iuta,</li> <li>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li style="padding-left: 20px;">o</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> </ul> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.»

d) Il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

«ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto (*)	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------	--------------------------------	---	--

(\*) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»

e) Il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

«9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce»	
-------	--	--	--

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. HALONEN

**DECISIONE N. 4/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA  
del 23 dicembre 1999**

**che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai  
metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Repubblica slovacca**

(2000/94/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra<sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;
- (2) è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;
- (3) nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime;
- (4) il protocollo n. 4 dovrebbe pertanto essere modificato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

«1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806; — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti <sup>(1)</sup> ; — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
-------	--	--	--

<sup>(1)</sup> L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

1) Agli articoli 21 e 26, il termine «Ecu» è sostituito dal termine «euro».

2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 30*

**Importi espressi in euro**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Repubblica slovacca vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»

3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) Il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

b) Il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume»	
-------	---	--	--

c) Il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili  Tuttavia: — i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402 o — le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex  possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : — fili di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.»



d) Il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

«ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto (*)	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------	--------------------------------	---	--

(\*) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»

e) Il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

«9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce»	
-------	--	--	--

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. HALONEN

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

**concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comuni di riferimento nel settore della polizia sanitaria veterinaria (residui) e che modifica le decisioni 1999/587/CE e 1999/760/CE**

[notificata con il numero C(1999) 4678]

(I testi nelle lingue spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti <sup>(3)</sup>;
- (2) la concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;
- (3) per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di undici mesi;
- (4) ai fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- (5) per taluni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario, l'aiuto comunitario è stato concesso a norma delle decisioni 1999/587/CE <sup>(4)</sup> e 1999/

760/CE <sup>(5)</sup>. Tuttavia tali decisioni non consentono il pagamento in anticipo dell'aiuto e vanno pertanto modificate;

- (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato allo «Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375 000 EUR per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000.

### Articolo 2

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto comunitario destinato al «Laboratoire des médicaments vétérinaires» di Fougères per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375 000 EUR per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 24.8.1999, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 35.

*Articolo 3*

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto comunitario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (ex «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375 000 EUR per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000.

*Articolo 4*

1. La Comunità concede all'Italia un aiuto comunitario destinato all'Istituto superiore di sanità di Roma per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375 000 EUR per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000.

*Articolo 5*

L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

- a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,
- b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.

*Articolo 6*

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

*Articolo 7*

1. L'articolo 8 della decisione 1999/587/CE è sostituito dal seguente testo:

«L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

- a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,
- b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.»

2. L'articolo 6 della decisione 1999/760/CE è sostituito dal seguente testo:

«L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

- a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,
- b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.»

*Articolo 8*

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

**relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(1999) 4015]

(2000/96/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, lettere da a) ad e),

considerando quanto segue:

- (1) secondo la decisione n. 2119/98/CE occorre istituire una rete comunitaria per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato della decisione. La rete deve servire per la sorveglianza epidemiologica di tali malattie e per la creazione di un sistema di allarme rapido e di reazione;
- (2) ai fini della sorveglianza epidemiologica, la rete va formata mettendo in costante comunicazione tra loro la Commissione e quelle strutture o autorità che, in ogni Stato membro e sotto la responsabilità del medesimo, sono competenti a livello nazionale e sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili;
- (3) le malattie e i problemi sanitari selezionati per essere oggetto di sorveglianza epidemiologica a livello comunitario devono rispecchiare le attuali esigenze della Comunità e, in particolare, il valore aggiunto recato dalla sorveglianza a livello comunitario;
- (4) l'elenco di malattie e problemi sanitari selezionati per la sorveglianza deve essere modificato in risposta a cambiamenti nella prevalenza delle malattie e all'emergere di nuove malattie trasmissibili che pongono una minaccia per la sanità pubblica;
- (5) la Commissione deve fornire alla rete comunitaria le informazioni appropriate, assicurando la coerenza e la complementarità con i pertinenti programmi ed iniziative della Comunità;

(6) la presente decisione si deve applicare salvo il disposto della direttiva 92/117/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;

(7) la presente decisione deve agevolare l'integrazione della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE con altre reti di allarme rapido istituite a livello nazionale e comunitario, per malattie e problemi sanitari speciali coperti dal sistema di allarme rapido e di reazione. Di conseguenza, ai fini della sua esecuzione, la rete comunitaria deve operare in primo luogo tramite il sistema EUPHIN-HSSCD (sistema di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili nell'ambito della rete europea d'informazione sanitaria pubblica), il quale consiste di tre componenti:

- a) un sistema di allarme rapido e di reazione per casi di minacce specificate al pubblico, trasmessi dalle competenti autorità sanitarie pubbliche di ciascuno Stato membro, responsabili della decisione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica;
- b) scambio di informazioni tra strutture riconosciute ed autorità degli Stati membri competenti per la sanità pubblica;
- c) reti specifiche per malattie selezionate per la sorveglianza epidemiologica, composte di strutture riconosciute e autorità degli Stati membri;

(8) lo sviluppo di nuove tecnologie utili deve essere seguito regolarmente, tenendone conto per il miglioramento dello scambio elettronico di informazioni;

(9) per motivi logistici, non tutte le malattie trasmissibili o i problemi sanitari speciali selezionati per la sorveglianza epidemiologica possono essere fin d'ora coperti dalle strutture delle reti specializzate. Tuttavia, per consentire alla rete comunitaria di iniziare a funzionare e di raccogliere esperienze, le autorità competenti negli Stati membri devono diffondere attraverso la rete comunitaria le informazioni pertinenti di cui dispongono;

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

- (10) le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE sono elencati nell'allegato I della presente decisione. La sorveglianza viene realizzata secondo un buon rapporto fra costi ed efficacia, avuto riguardo alla natura della malattia, alle reti esistenti ed al valore aggiunto comunitario.

#### Articolo 2

I criteri di selezione delle malattie e dei problemi sanitari speciali da assoggettare a sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria sono elencati nell'allegato II.

#### Articolo 3

Ai fini dell'attuazione tecnica della presente decisione, la rete comunitaria opera inizialmente tramite il sistema EUPHIN-HSSCD (sistema di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili nell'ambito della rete europea d'informazione sanitaria pubblica).

#### Articolo 4

La rete comunitaria viene messa in opera modificando ed integrando, nella misura appropriata, le esistenti strutture di sorveglianza sostenute dalla Comunità e creando nuove reti per le malattie tuttora non coperte da reti di sorveglianza. Nei casi in cui un numero modesto di casi non consenta di allestire reti di sorveglianza specifiche per tale malattia, le informazioni di sorveglianza nell'ambito della rete comunitaria sono scambiate sulla base di relazioni casistiche.

#### Articolo 5

Le definizioni dei casi, le caratteristiche e il tipo dei dati da raccogliere e trasmettere nonché i metodi appropriati di sorveglianza epidemiologica e microbiologica sono determinati per ciascuna struttura specifica di sorveglianza, integrata nella rete comunitaria o creata per tale rete. Vengono altresì determinati definizioni di casi e metodi di sorveglianza per le malattie riguardo alle quali le informazioni sono scambiate esclusivamente attraverso relazioni casistiche.

#### Articolo 6

Gli Stati membri diffondono attraverso la rete comunitaria informazioni pertinenti, di cui dispongono grazie ai propri sistemi nazionali di sorveglianza, sulle malattie trasmissibili o su problemi sanitari speciali selezionati per la sorveglianza epidemiologica e non ancora coperti dalle strutture specializzate della rete comunitaria.

#### Articolo 7

Informazioni pertinenti su malattie trasmissibili non elencate nell'allegato I sono diffuse tramite la rete, conformemente all'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE, ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario per proteggere la sanità pubblica nella Comunità.

#### Articolo 8

Laddove vengano messe in opera reti di sorveglianza specifiche per zoonosi per le quali è richiesta una sorveglianza dei casi di contagio umano in base alla direttiva 92/117/CEE, tale sorveglianza è eseguita conformemente alla decisione n. 2119/98/CE, e i relativi dati richiesti ai fini della direttiva 92/117/CEE sono resi pienamente disponibili a tal scopo. A questo fine, le definizioni dei casi e i metodi di sorveglianza per le malattie umane sono elaborati, per quanto possibile, in modo che i dati raccolti servano anche ai fini della direttiva 92/117/CE.

#### Articolo 9

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione altre malattie o problemi sanitari speciali per i quali dovrebbe essere progressivamente sviluppata una sorveglianza epidemiologica a livello comunitario sulla base dei criteri elencati nell'allegato II.

#### Articolo 10

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

#### Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

1. **MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA RETE COMUNITARIA**
- 1.1. **Per le malattie/i problemi sanitari elencati qui di seguito, la sorveglianza nell'ambito della rete comunitaria avverrà mediante raccolta ed analisi uniformata dei dati, secondo modalità da determinarsi, per ciascuna malattia/problema sanitario, al momento in cui verranno create specifiche reti di sorveglianza comunitaria**
2. **MALATTIE**
- 2.1. **Malattie a prevenzione vaccinale**
  - Difterite
  - Infezioni con *Haemophilus influenzae* gruppo B
  - Influenza
  - Morbillo
  - Orecchioni
  - Pertosse
  - Poliomielite
  - Rosolia
- 2.2. **Malattie trasmissibili per via sessuale**
  - Infezioni da *Clamidia*
  - Infezioni da gonococchi
  - Infezione da HIV
  - Sifilide
- 2.3. **Epatiti virali**
  - Epatite A
  - Epatite B
  - Epatite C
- 2.4. **Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale**
  - Botulismo
  - Campilobatteriosi
  - Criptosporidiosi
  - Giardiasi
  - Infezione con *E. Coli* enteroemorragico
  - Leptosirosi
  - Listeriosi
  - Salmonellosi
  - Shigellosi
  - Toxoplasmosi
  - Trichinosi
  - Yersinosi
- 2.5. **Altre malattie**
- 2.5.1. *Malattie trasmesse da agenti non convenzionali*
  - Encefalopatia spongiforme trasmissibile — Variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MC)
- 2.5.2. *Malattie trasmissibili per via aerea*
  - Legionellosi
  - Malattia meningococcica
  - Infezioni pneumococciche
  - Tubercolosi

2.5.3. *Zoonosi (diverse da quelle di cui al punto 2.4)*

Brucellosi  
Echinococcosi  
Rabbia

2.5.4. *Malattie gravi importate*

Colera  
Malaria  
Peste  
Febbri emorragiche virali

3. **SETTORI SANITARI SPECIALI**

3.1. **Infezioni nosocomiali**

3.2. **Resistenza antimicrobica**

---

ALLEGATO II

**CRITERI DI SELEZIONE DI MALATTIE TRASMISSIBILI E SETTORI SPECIALI DA INCORPORARE NELLA  
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA NELL'AMBITO DELLA RETE**

1. Malattie che causano, o possono causare, una morbilità e/o mortalità significativa nella Comunità, in particolare ove la prevenzione delle malattie richieda un coordinamento globale rispetto all'approccio.
  2. Malattie per cui lo scambio di informazioni può dare un avviso tempestivo di minacce alla sanità pubblica.
  3. Malattie rare e gravi che non sarebbero riconosciute a livello nazionale e per le quali la messa in comune dei dati consentirebbe di generare ipotesi a partire da una base di conoscenze più ampia.
  4. Malattie per cui misure preventive efficaci sono disponibili con un beneficio in termini di tutela sanitaria.
  5. Malattie per cui un raffronto per Stati membri contribuirebbe alla valutazione dei programmi nazionali e comunitari.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 117]

(2000/97/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;
- (2) considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 gennaio 2000, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;
- (3) considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° febbraio 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;
- (4) considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 gennaio 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

## Germania

- 370 tonnellate originarie del Botswana
- 245 tonnellate originarie della Namibia.

## Regno Unito

- 280 tonnellate originarie del Botswana
- 236 tonnellate originarie della Namibia
- 55 tonnellate originarie dello Swaziland
- 780 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

## Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di febbraio 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	18 266 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 308 tonnellate,
— Zimbabwe:	8 320 tonnellate,
— Namibia:	12 519 tonnellate.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.